

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 109 del 13/12/2006**

Deliberazione n. 109 del 13/12/2006 d.lgs 163/06 Articoli 2 - Codici 2.1

Perché si abbia il c.d. "effetto diretto" le direttive comunitarie devono cumulativamente essere: - chiare, quindi non suscettibili di interpretazione; - precise, quindi complete di tutti gli elementi per la diretta applicabilità; - incondizionate, quindi senza dubbi sulla loro applicazione. Con la legge 18 aprile 2005, n. 65 (Comunitaria 2004) il Governo è stato delegato a recepire integralmente la direttiva 2004/18, compreso l'istituto del dialogo competitivo, disciplinato dall'art. 29 di tale direttiva e, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 58 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in vigore anche se applicabile solo alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente alla data del 1 febbraio 2007 (art. 253, comma 1bis, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006). Nella relazione al testo del citato art. 58 viene esplicitato il carattere eccezionale dello stesso rispetto alle procedure aperte o ristrette, subordinato all'oggettiva impossibilità di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le necessità dell'amministrazione, alla particolare complessità dell'appalto ed alla non imputabilità all'amministrazione stessa dell'impossibilità di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità. Da tutto ciò discende la necessità di uno specifico recepimento del suddetto art. 29 della direttiva 2004/18, non potendosi riconoscere allo stesso un effetto diretto di immediata attuazione.